

## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 58/16/COL-D

del 3 marzo 2016

**recante approvazione delle misure nazionali adottate dalla Norvegia per limitare l'impatto della *Gyrodactylus salaris* e abrogare le decisioni n. 298/08/COL e n. 299/08/COL [2016/1863]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 5a della parte 4.1 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE (direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie <sup>(1)</sup>), nella versione adattata all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE, nonché dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3 del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

vista la decisione n. 494/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA (in prosieguo: «l'Autorità») dell'11 dicembre 2013 che abilita il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie ad adottare determinate decisioni e misure (documento n. 683826),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione n. 298/08/COL <sup>(2)</sup> l'Autorità di vigilanza EFTA ha istituito zone indenni da malattia e garanzie complementari per la *Gyrodactylus salaris* in Norvegia, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/67/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> e dell'articolo 5 della decisione n. 2004/453/CE della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) Ai sensi della decisione n. 298/08/COL, la Norvegia può esigere garanzie complementari per le partite di pesci vivi di acquacoltura di specie sensibili destinate all'allevamento, che vengono introdotte nelle zone interessate dalla decisione. Queste garanzie complementari consistono nella prescrizione che le partite siano originarie di una zona con una qualifica sanitaria equivalente a quella del luogo di destinazione.
- (3) La direttiva 2006/88/CE ha abrogato e sostituito la direttiva 91/67/CEE. La direttiva 2006/88/CE prevedeva inoltre che la decisione 2004/453/CE continua ad applicarsi, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie conformemente a detta direttiva. Tali disposizioni sono state adottate dalla decisione 2010/221/UE della Commissione <sup>(5)</sup> che ha anche abrogato definitivamente la decisione 2004/453/CE <sup>(6)</sup>. Occorre pertanto abrogare e sostituire la decisione n. 298/08/COL.
- (4) L'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE stabilisce che uno Stato membro può adottare misure per prevenire la diffusione o lottare contro le malattie non elencate nel suo allegato IV, parte II, che comportano un rischio significativo per la situazione sanitaria degli animali d'acquacoltura o degli animali acquatici selvatici di tale Stato membro. Tali misure non possono eccedere quanto è adeguato e necessario per prevenire la diffusione delle malattie o lottare contro di esse.
- (5) Alla Norvegia è stato concesso il diritto di esigere garanzie complementari in base alla decisione n. 298/08/COL e ha fornito all'Autorità informazioni sulla situazione sanitaria per quanto riguarda la *Gyrodactylus salaris*. Con lettera del 6 ottobre 2015 (documento n. 775798, n. rif. 2015/193600), la Norvegia ha fornito informazioni aggiornate riguardo alle misure nazionali per la *Gyrodactylus salaris*. Tali informazioni hanno dimostrato l'opportunità e la necessità di continuare ad adottare misure nazionali sotto forma di disposizioni relative all'immissione sul mercato, all'importazione e al transito, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.
- (6) Di conseguenza, poiché in base alla decisione n. 298/08/COL, alla Norvegia è stato concesso il diritto di esigere garanzie complementari per l'introduzione di animali di acquacoltura di specie sensibili nelle zone dichiarate indenni da malattia o nelle zone con programmi approvati di lotta o di eradicazione, essa può continuare ad applicare tali disposizioni in quanto misure nazionali approvate conformemente all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE.

<sup>(1)</sup> GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.

<sup>(2)</sup> Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 298/08/COL, del 21 maggio 2008, relativa alle zone indenni da malattia e alle garanzie complementari per il *Gyrodactylus salaris* in Norvegia (GUL 268 del 9.10.2008, pag. 37).

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GUL 46 del 19.2.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura (GUL 156 del 30.4.2004, pag. 5).

<sup>(5)</sup> Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GUL 98 del 20.4.2010, pag. 7).

<sup>(6)</sup> Atto di cui al punto 94 della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

